



**Newsletter di aggiornamento
e approfondimento in materia di
SICUREZZA SUL LAVORO**

GRUPPO **24** ORE

Sommario

Chiusa in redazione il 2 maggio 2018

NEWS E APPROFONDIMENTI

Privacy e sicurezza

TELECAMERE IN AZIENDA: VISIONE «IN DIRETTA» SOLO IN CASI ECCEZIONALI

Installazione di impianti audiovisivi facilitata, anche se le aziende devono fare i conti con la vecchia modulistica. La circolare 5/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) segna un'apertura rispetto al passato, con un'istruttoria a maglie più larghe per le autorizzazioni all'uso di telecamere, ma non cambia la documentazione che i datori devono presentare per ottenere il via libera.

(Alessandro Rota Porta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 9 aprile 2018)

4

Sicurezza e pubblica amministrazione

IL MEDICO DELL'USL NON PUÒ FARE ATTIVITÀ DI CONSULENZA

L'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi sanciti dalle norme di prevenzione contro gli infortuni e sull'igiene del lavoro deve tener conto delle funzioni esercitate in concreto, le quali, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 aprile 2018)

7

Sicurezza nel "job on call"

LA MANCATA VALUTAZIONE DEL RISCHIO NEL JOB ON CALL

Con la Lettera Circolare 15 marzo 2018, prot. n. 0000049, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo una serie d'indicazioni in ordine agli effetti derivanti dalla mancata valutazione dei rischi nel caso del lavoratore occupato con un contratto di lavoro intermittente o "job on call".

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 5 aprile 2018)

9

Sicurezza in movimento

LA PREVENZIONE ANTINCENDIO NEGLI AUTOBUS E SCUOLABUS

Quali sono i mezzi di estinzione più adatti per gli autobus e scuolabus? È una domanda che è stata posta da più parti sia in termini di sicurezza dei passeggeri, sia in materia di attività di revisione tecnica dei veicoli svolta dagli Uffici della Motorizzazione Civile ma anche relativa all'attività di controllo degli operatori di polizia stradale.

(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 5 aprile 2018)

13

Sicurezza e giurisprudenza - 1

LA FIGURA DEL DIRIGENTE PER LA SICUREZZA E DEL DELEGATO NEGLI ALBERGHI

Le figure del dirigente per la sicurezza e quella delegato sono state definite dal legislatore nel D.Lgs. 81/08, in modo abbastanza chiaro; in particolare la prima, com'è noto, coincide con la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art.2, c.1, lett. d).

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Cantieri24", 19 aprile 2018)

16

Sicurezza e giurisprudenza - 2

SICUREZZA, PREVALE L'ATTIVITÀ SVOLTA

L'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi sanciti dalle norme di prevenzione contro gli infortuni e sull'igiene del lavoro deve tener conto delle funzioni esercitate in concreto, le quali, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 10 aprile 2018)

20

Sicurezza e giurisprudenza - 3

INFORTUNIO SUL LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL DATORE DI LAVORO

In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

(A cura di Elio Cherubini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Guida al Lavoro”, Edizione del 27 aprile 2018, n. 18)

22

Sicurezza, infortuni e responsabilità: la giurisprudenza

STRADE, SCALE, PISCINE: IL GESTORE NON PAGA I DANNI DA DISTRAZIONE

Gli incidenti stradali provocati da “ostacoli” imprevisti, come la comparsa di un animale in carreggiata. Le cadute causate da buche nell’asfalto o da scarsa manutenzione in luoghi privati. O le “scivolate” sui pavimenti bagnati e non segnalati dei negozi o dei supermercati. Sono alcuni dei casi più frequenti in cui, negli ultimi anni, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell’ente pubblico o del proprietario (o gestore) privato, condannandoli a risarcire i danni alle vittime.

(Filippo Martini, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Norme e Tributi”, 16 aprile 2018)

24

Licenziamenti e sicurezza – Rassegna di Cassazione

IL LICENZIAMENTO DEL LAVORATORE NEGLIGENTE NELL'USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

Lavoro subordinato - Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore - Mancato uso dei Dpi - Licenziamento disciplinare - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

(A cura della Redazione PlusPlus24Diritto, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Diritto”, 4 aprile 2018)

29

Sostanze pericolose ed apparecchiature elettroniche

RESTRIZIONE DELLE SOSTANZE PERICOLOSE NELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (AEE)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2018 il decreto 15 febbraio 2018 con cui il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato attuazione alle direttive delegate della Commissione (2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017), finalizzate all'adattamento al progresso tecnico di quanto contenuto dal Dlgs 27/2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 26 aprile 2018)

31

Sicurezza allargata

L'USO SICURO DI PRODOTTI FITOSANITARI

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2018 n. 33 recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali".

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Tecnici24”, 26 aprile 2018)

36

L'ESPERTO RISPONDE

38

RASSEGNA DI NORMATIVA

41

News e approfondimenti

Privacy e
sicurezza

4

Telecamere in azienda: visione «in diretta» solo in casi eccezionali

(Alessandro Rota Porta, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 9 aprile 2018)

Installazione di impianti audiovisivi facilitata, anche se le aziende devono fare i conti con la vecchia modulistica. La circolare 5/2018 dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) segna un'apertura rispetto al passato, con un'istruttoria a maglie più larghe per le autorizzazioni all'uso di telecamere, ma non cambia la documentazione che i datori devono presentare per ottenere il via libera (che resta quella disposta con il comunicato del ministero del 10 marzo 2017). Il rischio è quello di dover fornire informazioni non più necessarie alla luce della circolare 5/2018.

L'autorizzazione

L'installazione di questi strumenti e – in genere – di strumenti dai quali deriva anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori - può avvenire solo per esigenze organizzative e produttive o per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

L'installazione non può avere luogo se non è preceduta da un accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti di sorveglianza possono essere installati solo dopo aver richiesto l'autorizzazione all'Ispettorato territoriale del Lavoro o, nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Itl, alla sede centrale dell'Ispettorato.

L'Inl – con la lettera 4619 del 24 maggio 2017 – aveva precisato che se è stata rilasciata l'autorizzazione, questa può essere sempre sostituita da un eventuale successivo accordo sindacale.

La circolare 5/2018 dell'Ispettorato sottolinea che la valutazione istruttoria delle istanze va concentrata sull'effettiva sussistenza delle ragioni che legittimano l'adozione del provvedimento, tenendo presente, in particolare, la finalità per la quale è richiesta la singola autorizzazione.

Così, possono essere autorizzati utilizzi di impianti audiovisivi che inquadrano direttamente l'operatore, senza introdurre condizioni quali, per esempio, l'angolo di ripresa della telecamera oppure l'oscuramento del volto del lavoratore, purché ci siano le ragioni giustificatrici del controllo. Allo stesso modo, non è considerato dirimente specificare il posizionamento predeterminato e l'esatto numero delle telecamere da installare, poiché si tratta di elementi che possono subire modifiche nel tempo.

I limiti all'uso degli impianti

L'Ispettorato ammette la visione delle immagini in tempo reale da postazione remota, in casi eccezionali e debitamente motivati.

Per la tutela del patrimonio aziendale, l'Inl precisa che la richiesta di installazione riguardante dispositivi che operano in presenza del personale aziendale va valutata con attenzione, per non dare luogo a controlli troppo "invasivi" nei confronti dei lavoratori.

Viola la legge, invece, l'uso di apparecchiature di videosorveglianza che – seppure installate – non siano ancora state messe in funzione. Così come non può mettere al riparo dalla violazione dell'articolo 4, della legge 300/1970, la circostanza che il datore di lavoro abbia preventivamente informato i lavoratori (nota del Lavoro 11241/2016). Allo stesso modo, sulla scorta delle giurisprudenze, non influisce il fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.

È vietata l'installazione di telecamere "finte" montate a scopo dissuasivo. Questa condotta costituisce già di per sé un illecito, indipendentemente dall'effettivo utilizzo dell'impianto: sulla stessa linea interpretativa è sempre intervenuto il Garante della Privacy.

La violazione di questi divieti è sanzionata con l'ammenda da 154 a 1.549 euro o con l'arresto da 15 giorni a un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave: infatti, resta ferma la possibilità del giudice di quintuplicare l'ammenda, se ritenuta inefficace negli importi ordinari, in base alle condizioni economiche del datore di lavoro.

Le condizioni per installare gli impianti

	IL CASO	LA SOLUZIONE
TELECAMERE ATTIVE SENZA PERSONALE 	Un'azienda vuole installare alcune telecamere e fotocamere in un locale per tutelare il patrimonio aziendale. Si tratta di un impianto antifurto che entra in funzione in caso di intrusione di terzi nel luogo di lavoro ma si attiva solo quando in azienda non sono presenti i lavoratori	Come aveva chiarito il ministero del Lavoro nella nota 299 del 28 novembre 2017, questo caso rientra nell'ambito di applicazione della legge 300/1970, articolo 4. Servono l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato del lavoro: non ci sono ragioni ostative al rilascio
TELECAMERE ATTIVE CON IL PERSONALE 	Un'azienda vuole installare diverse videocamere per tutelare il patrimonio aziendale, in un impianto d'allarme che entra in funzione anche in presenza del personale: l'esigenza è salvaguardare un magazzino esteso dove si sono già verificati furti e intrusioni durante l'orario di lavoro	C'è da valutare la peculiarità dell'esigenza aziendale, in modo che si legittimi il controllo, avendo rilevato anomalie e vagliato misure meno limitative dei diritti dei lavoratori. Il valore e l'agevole asportabilità dei beni da preservare può essere una valida ragione
LA CAMERA AGGIUNTIVA 	Una società è stata autorizzata dall'Ispettorato del lavoro a installare telecamere nei pressi di un impianto complesso (che necessita di monitoraggio per la sicurezza del lavoro). Vuole aggiungere una videocamera sullo stesso sito, dopo una modifica del macchinario	Non deve essere richiesta una nuova autorizzazione se non cambiano le ragioni dichiarate dall'istante nella prima domanda. Se cambia invece l'interesse dichiarato, allora l'attività di controllo è illegittima, a meno che non sia richiesta una nuova autorizzazione
IL CONTROLLO DA REMOTO 	Un'azienda ha necessità di installare un sistema di videosorveglianza in un laboratorio chimico che, usando una rete wireless, consenta il trasporto dei dati video e audio digitali via internet a una postazione remota, in modo da tutelare la sicurezza sul lavoro	L'accesso alle immagini da una postazione remota in tempo reale può essere autorizzato, poiché ci si trova in un caso eccezionale, debitamente motivato. L'accesso deve essere tracciato tramite funzionalità che consentano la conservazione dei log di ingresso per un periodo di almeno sei mesi
L'USO DI SISTEMI BIOMETRICI 	Una società esercita l'attività di data center e custodisce informazioni riservate. Vuole adottare sistemi biometrici basati sull'elaborazione dell'impronta digitale o della topografia della mano per limitare l'accesso ad aree e locali ritenuti "sensibili"	Il riconoscimento biometrico con lo scopo di impedire l'ingresso in certe aree a soggetti non autorizzati può essere considerato uno strumento indispensabile a rendere la prestazione lavorativa. Dunque non servono l'accordo sindacale o l'autorizzazione dell'Ispettorato territoriale del lavoro

Il medico dell'Usi non può fare attività di consulenza

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Lavoro", 17 aprile 2018)

L'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi sanciti dalle norme di prevenzione contro gli infortuni e sull'igiene del lavoro deve tener conto delle funzioni esercitate in concreto, le quali, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

È questo uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza 14352/2018, con la quale ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di un datore di lavoro, direttore del cantiere edile, responsabile di omicidio colposo nei confronti di un operaio che è stato investito dal crollo della parete dello scavo in cui si era introdotto.

I capi di imputazione riguardavano la mancata dotazione al lavoratore dei dispositivi individuali di protezione e alla mancata fornitura di appropriate istruzioni, anche in riferimento al divieto di accesso nello scavo.

Con un primo ricorso, sempre per Cassazione, è stata annullata la sentenza in quanto il giudice di merito «aveva fatto confusione sulle diverse figure del delegato» non avendo detto chiaramente quali fossero le posizioni di garanzia, tra datore di lavoro e preposto e non avendo tenuto conto della giurisprudenza della stessa Corte secondo cui il preposto e il datore di lavoro hanno due posizioni di garanzia distinte e concorrenti.

Qualora poi vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ognuno dei titolari di tale posizione.

Peraltro, aggiunge la Suprema corte, l'individuazione dei destinatari degli obblighi sulla prevenzione infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita formalmente al lavoratore.

Ciò, comunque, non esclude che gli obblighi di prevenzione possano essere trasferiti ad altri soggetti, a condizione che il relativo atto di delega, in base all'articolo 15 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), riguardi un ambito ben definito e non l'intera

gestione aziendale, che sia espresso ed effettivo, non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza, che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, fermo restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega secondo la prescrizione di legge.

La sentenza aggiunge che l'efficacia della delega è subordinata all'esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta, per la sua validità, la forma scritta né «ad substantiam», né «ad probationem».

Ciò non toglie, tuttavia, che la delega delle funzioni, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da chi delega e il cui atto non potrà che essere «espresso, univoco e certo» risultante, in tal caso, solo dalla forma scritta.

La mancata valutazione del rischio nel job on call

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 5 aprile 2018)

Con la Lettera Circolare 15 marzo 2018, prot. n. 0000049, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito al personale ispettivo una serie d'indicazioni in ordine agli effetti derivanti dalla mancata valutazione dei rischi nel caso del lavoratore occupato con un contratto di lavoro intermittente o "job on call".

Si tratta, com'è noto, di una tipologia di lavoro "flessibile" che trova la sua genesi nel D.Lgs. 276/03, ripresa successivamente dall'art. 13 del D.Lgs. n.81/2015, che definisce il "job on call" come un contratto "(...) anche a tempo determinato, mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo o intermittente secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno. In mancanza di contratto collettivo, i casi di utilizzo del lavoro intermittente sono individuati con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali".

La flessibilità del rapporto risiede, quindi, proprio nel fatto che il datore di lavoro grazie a tale strumento impiega il lavoro a "chiamata", ossia secondo le proprie esigenze produttive dando origine, così, a una prestazione lavorativa appunto "intermittente"; proprio questo carattere peculiare rende il lavoratore maggiormente esposti ai rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, in quanto oltre a quelli tipici legati alla mansione che in concreto andrà a svolgere si aggiungono anche quelli da "flessibilità" legati essenzialmente a una presenza sul posto di lavoro che potrebbe essere non continua.

Il divieto di stipula del contratto

Per tale motivo l'art. 14, primo comma, del D.Lgs. 81/15 (c.d. "Jobs act"), riprendendo la previsione già contenuta nel D.Lgs. 276/03, stabilisce espressamente che è vietato il ricorso al lavoro intermittente in diversi casi tra cui quello in cui i datori di lavoro "(...) non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori".

Si tratta, quindi, di una norma imperativa che il legislatore ha posto a tutela del lavoratore che viene a trovarsi maggiormente esposto a infortuni sul lavoro per la presenza di rischi specifici

aggiuntivi derivanti essenzialmente dalla minor familiarità sia con l'ambiente di lavoro, sia con gli strumenti di lavoro, e a causa anche della minore esperienza e della minore formazione, unite spesso alla minore professionalità e ad un'attenuata motivazione.

Tale criticità è stata evidenziata anche dal rapporto OIL del 28 aprile 2010 "Rischi emergenti e nuove forme di prevenzione in un mondo del lavoro che cambia", dove per altro è stato messo anche in risalto che "È aumentato anche il numero di lavoratori immigrati che a causa delle condizioni di lavoro precario spesso devono accettare lavori con bassi standard di sicurezza, basse retribuzioni e cattive condizioni di lavoro"; tale realtà unitamente alla precarietà dei rapporti ha generato negli ultimi decenni una situazione assolutamente da condannare sia sul piano della sicurezza, sia su quello delle tutele generali.

Effetti della mancata valutazione dei rischi

Alla luce, quindi, di questo regime normativo l'Ispettorato ha precisato che la violazione della richiamata disposizione imperativa "(...) comporta la conversione del rapporto di lavoro intermittente in un ordinario rapporto di lavoro subordinato".

Tale indicazione si basa su di un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale la contrarietà a norma imperativa di un contratto di lavoro c.d. "atipico" ne comporta la nullità parziale ai sensi dell'art. 1419 c.c., con conseguente conversione dello stesso nella "forma comune" di contratto di lavoro subordinato.

A tal proposito viene richiamata la sentenza della S.C. di Cassazione civ. sez. Lavoro 2 aprile 2012 n. 5241, che facendo riferimento al contratto a termine non ha mancato di mettere in risalto che "la specificità del precetto, alla stregua del quale la valutazione dei rischi assurge a presupposto di legittimità del contratto, trova la ratio legis nella più intensa protezione dei rapporti di lavoro sorti mediante l'utilizzo di contratti atipici, flessibili e a termine".

Tale principio, sottolinea ancora l'Ispettorato, è stato seguito recentemente anche dal Tribunale di Vicenza nella sentenza n. 343, depositata il 19 luglio 2017, in cui ha sostenuto che il contratto di lavoro intermittente, in assenza del documento di valutazione dei rischi (DVR), si considera nullo, con conseguente riconducibilità del rapporto di lavoro alla fattispecie tipica del contratto di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del già citato art. 1419 c.c.

Ciò in virtù del fatto che le esigenze di protezione di un diritto primario, quale quello alla salute (cfr. art. 32 e 41 Cost.), non possono che portare "alla declaratoria di nullità dei contratti di lavoro atipici, quale quello in esame, stipulati in violazione della specifica norma di prevenzione, che esige una particolare protezione per i lavoratori".

Nella Lettera Circolare, inoltre, viene richiamato anche l'orientamento del Tribunale di Milano che

nelle sentenze n. 1806 e n. 1810 del rispettivamente del 19 e 20 giugno 2017, non ha ritenuto, in alcun modo, ostativa alla conversione del rapporto di lavoro la circostanza che tale “sanzione” non sia espressamente prevista dal legislatore.

Per altro occorre anche aggiungere che la S.C. già in precedenza aveva rilevato che l’obbligo di sicurezza si attegga in maniera particolarmente intensa nei confronti di lavoratori di giovane età e professionalmente inesperti come solitamente accade nel caso dei lavoratori “atipici” (1).

Va sottolineato che, comunque, l’esigenza di una protezione più intensa dei lavoratori “atipici” già è stata espressa dalla dottrina subito dopo la riforma del mercato del lavoro operata con il già citato D.Lgs. n.276/2003, a cui i dati sugli infortuni diffusi dall’INAIL nel corso di questi circa quindi anni di applicazione di questa disciplina sui contratti di lavoro atipici sta dando ragione (2).

11

Rapporto tra contratti “atipici” e DVR

Occorre osservare, poi, che lo stesso divieto di stipula del contratto in assenza della valutazione dei rischi è previsto dal D.Lgs. 81/15, anche per altri contratti di lavoro “atipici”; è il caso, infatti, della somministrazione di lavoro e del lavoro a termine.

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro non è entrato, però, specificamente nel merito del contenuto dell’adempimento della valutazione dei rischi da assolvere; invero, sotto questo profilo è possibile ricorrere a due principali chiavi interpretative.

La prima è quella di ritenere come sufficiente, ai fini dell’osservanza del citato divieto, la prova da parte del datore di lavoro della mera redazione del DVR e in data anteriore alla stipula del contratto, senza però entrare nel merito dei suoi contenuti.

Accanto a questa chiave interpretativa, prettamente formale, è possibile affiancarne un’altra che, viceversa, non considerando come sufficiente la sola redazione del predetto documento ai fini dell’osservanza del divieto previsto dal già citato D.Lgs. 81/15, ritiene invece anche necessario che la valutazione in esso contenuta, antecedente al momento della stipula del contratto di lavoro, riporti i rischi (infortunistici, per la salute, trasversali, etc.) ai quali sarà esposto il lavoratore nello svolgimento della mansione, tenendo altresì conto che lo stesso rientra anche in un gruppo di lavoratori esposti a rischi particolari – secondo l’espressione dell’art. 4, primo comma del D.Lgs. n. 626 del 1994, riprodotta ora nell’art. 28, primo comma del D.Lgs. 81/08 – in quanto la sua posizione di lavoratore precario come detto lo espone a rischi aggiuntivi (3).

Valutazione dei rischi legati alla specifica tipologia contrattuale

Per altro non va nemmeno dimenticato che l’art. 28, primo comma del D.Lgs. 81/2008, prevede anche l’obbligo di valutare “i rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.

Per effetto di questa previsione si è realizzato così, finalmente, un coordinamento tra il D.Lgs. 81/08 e la disciplina protettiva del diritto alla salute nelle forme flessibili d'impiego e la temporaneità del rapporto di lavoro, rapportata allo specifico profilo di rischio associato alla mansione che dovrà essere svolta dal lavoratore, rappresenta un elemento che il datore di lavoro è tenuto a valutare preventivamente non solo per evitare il pericolo della conversione del contratto ma anche – e soprattutto – per evitare le ben più gravi sanzioni previste dal D.Lgs. 81/08, che in caso dell'omessa valutazione di tali rischi potrebbe costare molto cara in caso d'infortunio sul lavoro.

(1) *Cfr. Cass. civile, sez. lavoro, 18 maggio 2007, n. 11622; si veda anche Cass. n. 9805/1998, n. 326/2002.*

(2) *Si veda anche per un approfondimento dello stesso Autore, La sicurezza nei lavori atipici, Il Sole 24 Ore Editore, Milano, 2008.*

(3) *Secondo l'Agencia Europea per la Sicurezza e la Salute sul lavoro, Research on Changing World of Work, il lavoratore temporaneo è più esposto al rischio d'infortunio da 2 a 3 volte superiori rispetto a quelle registrate per i lavoratori con rapporto stabile.*

La prevenzione antincendio negli autobus e scuolabus

(Claudio Giacalone, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Sicurezza24", 5 aprile 2018)

Quali sono i mezzi di estinzione più adatti per gli autobus e scuolabus? È una domanda che è stata posta da più parti sia in termini di sicurezza dei passeggeri, sia in materia di attività di revisione tecnica dei veicoli svolta dagli Uffici della Motorizzazione Civile ma anche relativa all'attività di controllo degli operatori di polizia stradale.

Il d.m. 18 aprile 1977, inerente le caratteristiche costruttive degli autobus, prevede sull'argomento che gli scuolabus e tutti gli altri autoveicoli adibiti al trasporto di più di nove persone, oltre al conducente, devono essere dotati di estintori portatili approvati dal Ministero dell'Interno e riconosciuti idonei all'impiego in locali chiusi.

Tutti gli estintori portatili devono essere alloggiati in adeguate nicchie in modo che non si muovano durante la marcia. Quando sono presenti a bordo due estintori, questi devono essere collocati in posti diversi e lontani tra loro, in modo che sia reso minimo il percorso per raggiungerli. Gli estintori devono essere altresì costantemente mantenuti in perfetta efficienza ed il D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, prevede in merito precise responsabilità e specifiche sanzioni per la mancata installazione ma anche per l'inefficienza o l'omesso controllo periodico.

La normativa indica, in funzione dei posti disponibili sull'autobus, l'obbligo di dotare i veicoli suddetti di diverse tipologie di estintori:

- per gli autobus con meno di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 kg oppure uno a neve carbonica da 2 kg;
- per gli autobus con più di 30 posti, almeno un estintore a schiuma da 5 Kg oppure due a neve carbonica da 2 kg.

Il d.m. 18 aprile 1977 precisa inoltre che gli estintori sopra specificati possono essere sostituiti da altre tipologie di estintori di efficienza equivalente senza fornire, tuttavia, una tabella di comparazione che possa meglio chiarire tale equivalenza. Allo scopo di fare chiarezza in modo definitivo sulla tematica, dopo avere acquisito il parere del Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza ha stabilito, con la

circolare n. 6775 del 23 marzo 2018, che:

-gli estintori a schiuma da 5 litri sono considerati equivalenti ad estintori a base d'acqua omologati, che comprendono anche gli estintori a schiuma, con carica nominale non inferiore a 6 litri;

-gli estintori a neve carbonica da 2 kg sono considerati equivalenti ad estintori omologati ad anidride carbonica (CO₂), con carica nominale non inferiore a 2 kg.

In funzione dell'impiego particolare sui veicoli a cui sono destinati, è in ogni caso preferibile optare per l'utilizzo di estintori a base d'acqua piuttosto che ad anidride carbonica, per la relativa facilità d'impiego e la minore pericolosità in caso di esposizione dell'estintore ad alte temperature.

14

Inoltre, per effetto del d.m. 7 gennaio 2005 che stabilisce norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio, la prassi ed il mercato fanno ritenere, ormai da anni, che gli estintori ad acqua o ad anidride carbonica possono essere sostituiti da estintori a polvere di pari capacità estinguente, sulla base dell'effettiva equivalenza del potere estinguente tra tutti gli estintori indicati e quelli a polvere.

Su tale questione, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha tuttavia precisato che per stabilire l'efficienza equivalente di un estintore devono essere considerate non solo le caratteristiche di spegnimento rispetto alle classi di fuoco considerate, ma anche le caratteristiche del getto estinguente durante la scarica e gli effetti che l'azionamento dell'estintore potrebbe comportare sui passeggeri. Infatti il punto 5.5.8 del decreto del Ministro dei Trasporti 18 aprile 1977 stabilisce che devono essere esclusi tutti gli estintori, ancorché approvati dal Ministero dell'Interno, che possano sviluppare gas velenosi all'atto dell'impiego su veicoli.

È infatti evidente che l'impiego di un estintore a polvere all'interno dell'abitacolo di un autobus in cui possono essere presenti molte persone, pur escludendo rischi di tossicità della polvere, può produrre effetti di irritazione degli occhi e delle mucose, soprattutto su persone anziane e bambini o su soggetti sensibili, a causa della dispersione di polveri molto sottili.

Ritenendo che l'impiego di estintori a polvere afferisce soprattutto a questioni legate alla tutela della salute dei passeggeri, la circolare del Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 6575 del 23 marzo 2018 ha quindi stabilito la graduale sostituzione, sugli autobus e scuolabus in circolazione, degli estintori a polvere con quelli a base d'acqua (compresi quelli a schiuma) o ad anidride carbonica, secondo tempi e modi che devono essere adeguatamente regolamentati tenuto conto del notevole numero di automezzi in circolazione.

La disposizione ha pertanto stabilito che la sostituzione degli estintori a polvere, presenti sugli autobus e scuolabus, dovrà essere effettuata secondo le seguenti indicazioni:

-i veicoli nuovi, immatricolati a far data dal 16 aprile 2018, dovranno essere dotati in ogni caso di estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma);

-i veicoli immatricolati prima del 16 aprile 2018 dovranno essere dotati di estintori a base d'acqua (compresi quelli a schiuma), sostituendo gradualmente quelli a polvere eventualmente presenti, in occasione della prima scadenza della revisione dell'estintore che imponga la sostituzione dell'agente estinguente e, comunque, non oltre la data del 23 marzo 2021.

In ogni caso, nel periodo transitorio, per tutelare la salute dei passeggeri, il personale di bordo degli autobus e scuolabus ancora dotati di estintori a polvere dovrà in ogni caso essere reso edotto che tali dispositivi devono essere utilizzati solo dopo aver fatto scendere tutti i passeggeri.

15

È evidente che, per l'utilizzo efficace degli estintori, il personale di bordo dovrà aver frequentato il corso di formazione di addetto antincendio secondo quanto previsto dal D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e dal d.m. 10 marzo 1998.

La figura del dirigente per la sicurezza e del delegato negli alberghi

(Mario Gallo, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Cantieri24”, 19 aprile 2018)

Le figure del dirigente per la sicurezza e quella delegato sono state definite dal legislatore nel D.Lgs. 81/08, in modo abbastanza chiaro; in particolare la prima, com'è noto, coincide con la persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa (art.2, c.1, lett. d).

La dottrina e la giurisprudenza già da tempo hanno individuato un'articolata casistica di soggetti che ricoprono la posizione di dirigente come, ad esempio, il direttore d'albergo, il direttore di stabilimento, il dirigente responsabile delle manutenzioni e delle emergenze anche di fatto (cfr. Cass. Pen., sez. Unite, 18 settembre 2014, n. 38343), etc.

Non di rado, però, ancora oggi il dirigente viene confuso con altre figure che pur avendo alcuni obblighi in parte affini sono caratterizzate da una posizione di garanzia diversa: è il caso del datore di lavoro e del committente dell'appalto; proprio questi elementi di diversità sono stati messi in risalto dalla **S.C. di Cassazione Sez. IV pen., 11 aprile 2018, n. 16101** (Pres. Fumu; Rel. Picardi) che, per altro, ha anche fornito un'interpretazione di “luogo di lavoro” che non mancherà di accendere delle discussioni.

Il caso

La vicenda trae origine dall'infortunio mortale subito nel mese di febbraio 2019 da un operaio della T.S. S.r.L. precipitato nel vuoto mentre accedeva al tetto di un piano (c.d. Torrino) dell'Hotel A. dove dovevano essere eseguiti lavori di manutenzione commissionati dalla società proprietaria dell'albergo; il Tribunale di Lucca-Sezione distaccata di Viareggio riteneva responsabili del tragico fatto M.B. direttore dell'Hotel A. e R.G. rappresentante legale della T.S. S.r.L. addebitando il reato di omicidio colposo ai sensi di cui agli artt. 113, 589, primo e secondo c., cod.pen.

La Corte di Appello di Firenze, però, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha assolto M.B. dal reato contestatogli per non aver commesso il fatto ed ha, invece, confermato la condanna a R.G. ad un anno e quattro mesi di reclusione, oltre al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite, disponendo una provvisoria a favore delle stesse e modificando l'importo di

quelle già previste in primo grado.

Avverso tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello e, a mezzo dei loro difensori di fiducia, le parti civili e l'imputato R.G. censurando l'operato dei giudici di merito sotto vari profili.

In particolare il Procuratore Generale ha denunciato l'inosservanza o erronea applicazione degli artt. 89 lett b), 90, commi 1 e 2, 26, comma 2 e 3, 15 e 16 del D.Lgs. 81/08, nella parte in cui la sentenza esclude la responsabilità di M.B. erroneamente assumendo che lo stesso non abbia avuto alcun ruolo di committente, pur essendo munito di una procura ad negotia in materia di sicurezza sul lavoro, e che il tetto del Torrino non fosse un luogo di lavoro dell'albergo, pur essendone l'unica via di accesso agli impianti di riscaldamento e condizionamento.

Secondo il ricorrente, il ragionamento compiuto della Corte di Appello non sarebbe razionalmente persuasivo e mancherebbe di fondamento giuridico, equivocando la gestione amministrativo/economica dell'appalto, svolta dalla società proprietaria dell'albergo, ed il controllo e la verifica dei lavori da eseguire, affidata in base a specifica delega di funzioni, al direttore dell'albergo, che, quindi, secondo il Procuratore Generale sostituiva il committente.

Anche le parti civili hanno censurato la sentenza nella parte in cui esclude la posizione di garanzia di M.B., nonostante lo stesso fosse il direttore dell'albergo, munito di specifica delega di funzioni in relazione alla sicurezza dei lavoratori ed alla gestione dell'albergo e, quindi, a loro avviso l'unico in grado di rappresentare in loco la proprietà, anche in considerazione della complessità organizzativa della S. s.p.a., soggetto formalmente committente dei lavori, e nella parte in cui esclude che il Torrino possa considerarsi luogo di lavoro dell'albergo, pur essendo oggetto di interventi manutentivi.

R.G., come accennato rappresentante legale dell'impresa appaltatrice dei lavori T.S. S.r.L., ha lamentato invece l'insussistenza e l'illogicità della motivazione, con riferimento all'affermazione della sua penale responsabilità sia in ordine all'abnormità della condotta del lavoratore ed alla conseguente assenza del nesso causale sia in ordine alla irrilevanza causale della mancanza del piano operativo di sicurezza (POS), asserendo in particolare un travisamento del fatto relativamente ai lavori che dovevano essere eseguiti il giorno dell'infortunio ed alla conseguente imprevedibilità della condotta del lavoratore.

La posizione di garanzia del direttore dell'albergo

I giudici della Cassazione, tuttavia, sono stati di diverso avviso e nel confermare in pieno il giudizio espresso dalla Corte di Appello di Firenze, hanno espresso alcuni interessanti orientamenti che è possibile così riassumere; in primo luogo secondo la S.C. di Cassazione l'assoluzione del direttore dell'albergo risulta, in base alla ricostruzione dei fatti operata con una motivazione congrua, non

manifestamente illogica e priva di contraddizioni intrinseche o estrinseche, assolutamente conforme al diritto non potendosi, infatti" "(...) estendere le posizioni di garanzia, da cui deriva la penale responsabilità, oltre i limiti fissati dalle specifiche disposizioni che le prevedono, in quanto ciò si risolverebbe in un'estensione in malam partem, vietata dalla legge penale" (1).

Il divieto di estensione in malam partem spesso è stato oggetto di discussione proprio per quanto riguarda gli infortuni all'interno dei cantieri, come il caso di specie, ad esempio il relazione alla posizione ricoperta dal coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Nel caso de quo, invece, M.B. non ha assunto la posizione di garanzia del committente, non avendo stipulato il contratto di appalto, avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori di manutenzione dell'edificio dove è avvenuto l'infortunio.

Per altro sottolinea ancora la S.C. che la posizione di garanzia del datore di lavoro o del suo delegato ex art. 16 del D.Lgs. 81/08, non va confusa con quella del committente: si tratta, infatti, di due distinte posizioni di garanzia, da cui discendono obblighi diversi, nei confronti di soggetti diversi, sicché l'assunzione della prima non comporta automaticamente l'assunzione della seconda.

Di conseguenza è da escludersi la responsabilità del M.B. in quanto lo stesso nella sua posizione di direttore lavorava per la S. S.p.A. all'interno della struttura alberghiera, oggetto degli interventi di manutenzione, effettuando solo un controllo assolutamente informale e atecnico dei lavori.

Mancata assunzione dell'incarico di responsabile dei lavori

Per altro, osservano ancora i giudici della Cassazione, la posizione di committente era ricoperta dal rappresentante legale della S. S.p.A. che poteva essere trasferita, ai sensi degli artt. 89, primo comma, lett. c), e 90 del D.Lgs. 81/08, ad un responsabile dei lavori, incaricandolo specificamente della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera.

Invero, nella prospettazione della Procura e delle parti civili, M.B. non ha avuto il ruolo del responsabile dei lavori oggetto di appalto ma ha avuto, piuttosto, quello di delegato alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ed avrebbe, poi, assunto il ruolo "sostanziale" di committente, in quanto longa manus, presente nel luogo di esecuzione dei lavori, della società S. S.p.A., tenuto conto della complessità organizzativa di quest'ultima.

La possibilità di individuare un committente sostanziale che si aggiunga o, addirittura, si sostituisca a quello formale dovrebbe, tuttavia, essere fondata sull'esercizio di fatto di tutte le funzioni tipiche della figura del garante committente e, quindi, anche sull'affidamento dell'incarico e sul pagamento del corrispettivo - o, più, in generale di tutte le funzioni che la Procura ricorrente riconduce al piano della gestione amministrativa/economica del contratto - e non solo sullo svolgimento delle mansioni ausiliarie che svolgeva M.B.

Nozione di luogo di lavoro

Altro punto controverso è la rilevanza o meno del tetto del Torrino dell'albergo quale luogo di lavoro; secondo la S.C. la conclusione a cui è giunta la Corte d'appello di escludere che lo stesso costituisca un luogo di lavoro per i lavoratori dell'albergo, è del tutto congrua, non manifestamente illogica e priva di contraddizioni, fondandosi sulla circostanza che "in detto luogo non si svolge alcuna attività propria dell'hotel, non essendo un tetto praticabile, ma vi sono alloggiati gli impianti termici e di condizionamento, e le prove non hanno dimostrato che il controllo e la manutenzione di detti impianti vengano svolti dal personale dell'albergo".

Si tratta, quindi, di un orientamento importante, ma sotto certi profili discutibile, in quanto i giudici hanno, quindi, condiviso una nozione più limitata di luogo di lavoro, escludendo quei locali dove la presenza dei lavoratori del committente non era prevista.

Esclusione del comportamento abnorme del lavoratore

La S.C. ha, infine, anche respinto il ricorso di R.G.; nella ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito era emerso che dovevano essere svolti degli interventi d'impermeabilizzazione sul tetto del Torrino, sia pure non quel giorno, ma nei giorni successivi, come ammesso dallo stesso imputato R.G.

Tali lavori rientravano tra le mansioni dell'operaio deceduto, come è risultato dalle deposizioni testimoniali, e l'accesso ai luoghi da parte del lavoratore, sebbene non concordato con il datore di lavoro e avvenuto in epoca anteriore rispetto alla programmata operazione, non può considerarsi una condotta abnorme, tale da interrompere il nesso di causalità, in quanto non è radicalmente e ontologicamente lontana dalle ipotizzabili e, quindi, prevedibili, imprudenti scelte del lavoratore nella esecuzione del proprio lavoro e non è eccentrica rispetto alle mansioni del lavoratore.

(1) *In tal senso si veda Cass. pen. Sez. V, n. 42309 del 6 ottobre 2016.*

Sicurezza, prevale l'attività svolta

(Luigi Caiazza, Il Sole 24 ORE – Estratto da “Quotidiano del Lavoro”, 10 aprile 2018)

L'individuazione dei soggetti destinatari degli obblighi sanciti dalle norme di prevenzione contro gli infortuni e sull'igiene del lavoro deve tener conto delle funzioni esercitate in concreto, le quali, pertanto, prevalgono rispetto alla carica attribuita al soggetto, ossia alla sua funzione formale.

20

È questo uno dei principi espressi dalla Corte di cassazione nella sentenza 14352/2018, con la quale ha confermato la sentenza di condanna nei confronti di un datore di lavoro, direttore del cantiere edile, responsabile di omicidio colposo nei confronti di un operaio che è stato investito dal crollo della parete dello scavo in cui si era introdotto.

I capi di imputazione riguardavano la mancata dotazione al lavoratore dei dispositivi individuali di protezione e alla mancata fornitura di appropriate istruzioni, anche in riferimento al divieto di accesso nello scavo.

Con un primo ricorso, sempre per Cassazione, è stata annullata la sentenza in quanto il giudice di merito «aveva fatto confusione sulle diverse figure del delegato» non avendo detto chiaramente quali fossero le posizioni di garanzia, tra datore di lavoro e preposto e non avendo tenuto conto della giurisprudenza della stessa Corte secondo cui il preposto e il datore di lavoro hanno due posizioni di garanzia distinte e concorrenti.

Qualora poi vi siano più titolari della posizione di garanzia, ciascuno è per intero destinatario dell'obbligo di tutela impostogli dalla legge, per cui l'omessa applicazione di una cautela antinfortunistica è addebitabile a ognuno dei titolari di tale posizione.

Peraltro, aggiunge la Suprema corte, l'individuazione dei destinatari degli obblighi sulla prevenzione infortuni sul lavoro deve fondarsi non già sulla qualifica rivestita, bensì sulle funzioni in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla carica attribuita formalmente al lavoratore.

Ciò, comunque, non esclude che gli obblighi di prevenzione possano essere trasferiti ad altri soggetti, a condizione che il relativo atto di delega, in base all'articolo 15 del Dlgs 81/2008 (Testo unico sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro), riguardi un ambito ben definito e non l'intera

gestione aziendale, che sia espresso ed effettivo, non equivoco e investa un soggetto qualificato per professionalità ed esperienza, che sia dotato dei relativi poteri di organizzazione, gestione, controllo e spesa, fermo restando, comunque, l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e di controllare che il delegato usi correttamente la delega secondo la prescrizione di legge.

La sentenza aggiunge che l'efficacia della delega è subordinata all'esistenza di un atto traslativo dei compiti connessi alla posizione di garanzia del titolare, che sia connotato dai requisiti della chiarezza e della certezza, i quali possono sussistere a prescindere dalla forma impiegata, non essendo richiesta, per la sua validità, la forma scritta né «ad substantiam», né «ad probationem».

Ciò non toglie, tuttavia, che la delega delle funzioni, trattandosi di una causa di esclusione di responsabilità, deve essere dimostrata da chi delega e il cui atto non potrà che essere «espresso, univoco e certo» risultante, in tal caso, solo dalla forma scritta.

Infortunio sul lavoro e responsabilità del datore di lavoro

(A cura di Elio Cherubini, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Guida al Lavoro", Edizione del 27 aprile 2018, n. 18)

Cass. Sez. Lav. 22 marzo 2018, n. 7206

Pres. Manna; Rel. Patti; P.M. Mastroberardino; Ric. Z.R. + 4; Controric. C.S.D.C.;

Lavoro subordinato - Infortunio sul lavoro - Responsabilità del datore di lavoro - Limiti - Comportamento del lavoratore - Rischio elettivo - Esclusione della responsabilità del datore di lavoro - Condizioni - Fattispecie

In tema di infortuni sul lavoro e di cd. rischio elettivo, premesso che la ratio di ogni normativa antinfortunistica è quella di prevenire le condizioni di rischio insite negli ambienti di lavoro e nella possibile negligenza, imprudenza o imperizia degli stessi lavoratori, destinatari della tutela, la responsabilità esclusiva del lavoratore sussiste soltanto ove questi abbia posto in essere un contegno abnorme, inopinabile ed esorbitante rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento e creare condizioni di rischio estranee alle normali modalità del lavoro da svolgere.

Nota

Il caso di specie riguarda un infortunio mortale occorso ad un dipendente durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, consistente, nello specifico, in una caduta dall'altezza di circa 4 metri, avvenuta durante l'esecuzione di lavori di demolizione di un fabbricato.

La Corte d'Appello di Lecce, riformando la sentenza di primo grado, aveva riconosciuto la responsabilità esclusiva del datore di lavoro nella causazione dell'infortunio mortale, condannando, quindi, gli eredi di quest'ultimo al pagamento in favore della Cassa Svizzera di Compensazione, a titolo di regresso, di quanto dalla Cassa corrisposto alla coniuge superstite del lavoratore, oltre rivalutazione ed interessi.

Nello specifico, la Corte di merito escludeva un qualsiasi concorso di colpa del lavoratore, ritenendo che lo stesso non fosse assistito da idonee misure antinfortunistiche e non avesse posto in essere alcun comportamento "abnorme".

La Corte di Cassazione, adita dagli eredi del datore di lavoro, ha rigettato il ricorso, rilevando innanzitutto che, ai sensi dell'art. 2087 c.c., il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore, anche qualora lo stesso sia ascrivibile non soltanto ad una sua disattenzione, ma altresì ad imperizia, negligenza ed imprudenza. Il datore di lavoro è, infatti, totalmente esonerato da ogni responsabilità soltanto quando il comportamento del lavoratore assuma caratteri di abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto alle direttive ricevute, in modo da porsi quale causa esclusiva dell'evento, così integrando il cd. "rischio elettivo", ossia una condotta del lavoratore, totalmente avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e motivazioni del tutto personali, come tale idonea ad interrompere il nesso eziologico tra prestazione lavorativa e danno (cfr. Cass. n. 10319/2017).

Sicchè, qualora non ricorrano detti caratteri nel comportamento del lavoratore, il datore di lavoro è integralmente responsabile dell'infortunio derivante dall'inosservanza delle norme antinfortunistiche, essendo la violazione dell'obbligo di sicurezza l'unico fattore causale dell'evento. Inoltre, aggiunge la Corte, il datore di lavoro è responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore non solo quando ometta di adottare le idonee misure protettive, ma anche quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente.

Infine, con riferimento agli oneri probatori, poiché la responsabilità conseguente alla violazione dell'art. 2087 c.c. ha natura contrattuale, l'istituto assicuratore che agisca in via di regresso deve allegare e provare - così come il lavoratore che agisca per il riconoscimento del danno da infortunio - l'esistenza dell'obbligazione lavorativa e del danno, nonché il nesso causale di questo con la prestazione; il datore di lavoro deve invece provare che il danno sia dipeso da causa a lui non imputabile - avendo adempiuto al suo obbligo di sicurezza, apprestando tutte le misure atte ad evitare il danno - e che gli esiti dannosi siano stati determinati da un evento impreveduto ed imprevedibile (Cass. n. 10529/2008)

Ciò premesso, la Corte ha rilevato che tali principi erano stati correttamente applicati dalla Corte di merito, che ha ritenuto di escludere un qualsivoglia concorso di colpa del lavoratore, conducendo, inoltre, un accertamento in fatto congruamente motivato, come tale insindacabile in sede di legittimità.

Per tali motivi, la Corte di Cassazione, come anticipato, ha respinto il ricorso.

Strade, scale, piscine: il gestore non paga i danni da distrazione

(Filippo Martini, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Norme e Tributi", 16 aprile 2018)

Gli incidenti stradali provocati da "ostacoli" imprevisti, come la comparsa di un animale in carreggiata. Le cadute causate da buche nell'asfalto o da scarsa manutenzione in luoghi privati. O le "scivolate" sui pavimenti bagnati e non segnalati dei negozi o dei supermercati. Sono alcuni dei casi più frequenti in cui, negli ultimi anni, i giudici hanno riconosciuto la responsabilità dell'ente pubblico o del proprietario (o gestore) privato, condannandoli a risarcire i danni alle vittime. Non si tratta di un risultato scontato, perché nelle valutazioni della giurisprudenza entra anche il comportamento (attento o no) del danneggiato.

Secondo la presunzione generale stabilita dall'articolo 2051 del Codice civile, la responsabilità per i danni provocati dalle insidie inavvistabili e non prevedibili ricade su chi (proprietario o gestore) ha il dominio sul bene e ha quindi l'onere di "custodirlo" in modo che non divenga pericoloso per le persone che vi accedono. In questo senso si parla di "responsabilità del custode" che, per liberarsi, è tenuto a provare il caso fortuito. Il custode può essere tanto un ente pubblico (il Comune o la Provincia per le strade, ad esempio), quanto un ente privato ma gestore di aree di pubblico servizio (come una società autostradale) o anche una persona giuridica o fisica che abbia il controllo su un bene accessibile al pubblico (ad esempio, il proprietario di un supermercato o di una piscina).

Per quel che riguarda gli enti pubblici - che a vario titolo governano territori più o meno ampi - la giurisprudenza ritiene che l'obbligo di evitare che le strade rivestano un pericolo per chi vi accede concorre e si bilancia con l'obbligo per il cittadino (che sia un pedone oppure un guidatore) di prestare sempre la doverosa attenzione e prudenza nelle azioni della vita quotidiana. Così la Corte di cassazione a più riprese ha sancito che «a fronte di un pericolo, l'utente della strada è tenuto a un uso prudente e secondo le cautele normalmente attese e prevedibili»: l'ostacolo va aggirato, «facendo quando possibile percorsi alternativi» (sentenza 2481 del 2018).

Il custode del bene può essere anche assolto dall'onere di renderlo immune da rischi se la situazione di pericolo nella quale sia incorso l'utente sia stata determinata da un evento imprevedibile e non evitabile, come nel caso di precipitazioni atmosferiche oggettivamente imprevedibili ed eccezionali: caratteristiche che vanno però accertate con un'indagine basata su dati scientifici di tipo statistico (Cassazione, ordinanza 2482/2018). Invece, nei casi in cui la

situazione di pericolo sia determinata da incuria, o anche da ritardo nell'intervenire per rimuovere la situazione insidiosa, l'ente preposto alla sua custodia risponde per negligenza.

Così, l'Anas, l'ente gestore delle strade, è stato ritenuto responsabile per i danni causati da un sinistro provocato dall'ingresso in carreggiata di una mucca, non tempestivamente allontanata (Cassazione, ordinanza 2477/2018). È vero dunque che il riconoscimento della natura oggettiva del criterio di imputazione della responsabilità si fonda sul dovere di precauzione imposto al custode, chiamato a prevenire i danni che da essa possono derivare. Ma è anche vero che il contrapposto dovere di cautela in capo a chi entra in contatto con la cosa risponde a un principio di solidarietà (in base all'articolo 2 della Costituzione), che comporta la necessità di adottare condotte idonee a circoscrivere entro limiti di ragionevolezza gli aggravii per i terzi, in nome della reciprocità degli obblighi derivanti dalla convivenza civile.

Così, ad esempio, la Cassazione ha ritenuto prevalente la condotta imprudente di una bambina infortunata a causa della caduta in un burrone rispetto alla responsabilità da custodia del Comune, sul presupposto che causa di tale evento fosse stata l'imprudenza del danneggiato (Cassazione, ordinanza 2483/2018).

È nell'identificazione di questo punto di equilibrio che la giurisprudenza è chiamata ogni volta a valutare il conflitto tra custode e danneggiato e la controversia che ne deriva: determinare quanto sia da un lato imprevedibile e inevitabile l'insidia e quanto, dall'altro, la stessa fosse comunque avvertibile per tempo e quindi evitabile da una persona che, transitando, avesse adottato l'opportuna e attenta diligenza e prudenza. Dal contemperamento di questi opposti comportamenti discende la regolazione della responsabilità del custode e il diritto dell'infortunato di vedersi risarcito un danno (alla sua persona o alle cose) ingiustamente subito.

ENTE GESTORE STRADE

Una mucca in strada

L'Anas (l'ente nazionale per le strade) è responsabile per i danni causati da un sinistro stradale provocato dalla presenza di una mucca sulla carreggiata. Infatti, le modifiche della struttura della cosa o le situazioni di pericolo determinate da fattori imprevedibili sono suscettibili di divenire, se non rimosse tempestivamente, nuove condizioni intrinseche della cosa, idonee a comportare la responsabilità del custode.

Cassazione, ordinanza 2477 del 1° febbraio 2018

Superamento del guardrail

È esclusa la responsabilità da cose in custodia in capo all'Anas, se la strada è munita di guardrail di altezza a norma di legge, per i danni patiti dal superamento dello stesso da parte del conducente di un veicolo che ne aveva, per causa ignota, perso il controllo. Il custode non può rispondere dei danni provocati in via esclusiva da una condotta del danneggiato non prevedibile.

Cassazione, ordinanza 2480 del 1° febbraio 2018

Capriolo in autostrada

Condannata la società di gestione autostradale (Milano Serravalle Milano Tangenziali Spa) per il sinistro stradale causato da un animale selvatico in autostrada. Per vincere la presunzione di responsabilità, la Spa avrebbe dovuto provare che l'ingresso dell'animale era stato causato da un fatto imprevedibile e inevitabile, idoneo a interrompere il nesso di causalità tra l'evento dannoso e la cosa in custodia. Non basta dimostrare l'esistenza di una recinzione, dato che non ha comunque impedito il sinistro.

Cassazione, sentenza 11785 del 22 marzo 2017

COMUNE

Transenna caduta

La colpa del danneggiato non basta a escludere la responsabilità del Comune per la morte di un uomo, alla guida di un ciclomotore, coinvolto in un sinistro causato da una transenna caduta su un tombino e dal manto stradale sconnesso. La condotta colposa del danneggiato non consente infatti di ritenere per ciò stesso integrato il caso fortuito, se non emerge che sia stato interrotto qualunque nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento.

Cassazione, ordinanza 2479 del 1° febbraio 2018

Caduta del pedone

Responsabilità concorrente del Comune e del pedone, caduto in una buca stradale. Infatti il pedone, a fronte delle specifiche circostanze di tempo e di luogo (condizioni di luminosità, condizioni della strada sicuramente note, dimensioni e visibilità dell'avvallamento), non era stato accorto e diligente; e il Comune aveva omesso di mantenere correttamente il marciapiede, destinato al transito dei pedoni in sicurezza.

Tribunale di Firenze, sentenza 3555 del 30 ottobre 2017

Manutenzione data in appalto

L'esistenza di un contratto di appalto che ha per oggetto i lavori di manutenzione e di sorveglianza della strada rileva nei rapporti interni tra le parti: il Comune convenuto ha il diritto di essere manlevato e garantito dalla società appaltante. Ma non incide sulla legittimazione passiva dell'ente: l'autista del ciclomotore scivolato sull'asfalto per la presenza di una sostanza viscida può agire contro il Comune.

Tribunale di Roma, sentenza 791 del 12 gennaio 2018

CONDOMINIO

Bimba caduta nel vialetto

Il condominio non è responsabile per i danni subiti da una bambina inciampata su un'aiuola accanto al vialetto condominiale perché l'evento è imputato dal Tribunale a disattenzione della danneggiata. Infatti, se il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla

sua struttura o dal suo funzionamento, ma richiede che l'agire della vittima si unisca al modo di essere della cosa (di per sé statica e inerte), per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Tribunale di Torre Annunziata, sentenza 272 del 29 gennaio 2018

Patina di muschio sul vialetto

Viene riconosciuta la responsabilità del condominio per i danni subiti da una donna caduta a causa del mattonato del viale di accesso allo stabile, reso scivoloso da una patina di muschio. Per i giudici, infatti, mentre la donna ricorrente ha dimostrato il nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo e l'esistenza del rapporto di custodia, il condominio non ha provato l'esistenza del caso fortuito, vale a dire un fattore estraneo idoneo a interrompere il nesso di causalità, che esclude la responsabilità del custode. Né rileva il fatto che i familiari della vittima non l'abbiano informata della situazione pericolosa: il fatto del terzo (imprevedibile ed eccezionale) rileva solo se determina la pericolosità della cosa.

Cassazione, sentenza 25483 del 13 dicembre 2016

SUPERMERCATO

Pavimento bagnato

La società proprietaria del supermercato è responsabile per la caduta di una cliente sul pavimento bagnato. Il fatto e il nesso causale risultano infatti dimostrati attraverso prova testimoniale. Il Tribunale ricorda che, se il pericolo è visibile, si richiede alla persona un grado maggiore di attenzione. Ma, nel caso esaminato, il supermercato non si è preoccupato di prevenire il pericolo di caduta con misure di sicurezza o segnalazioni di pericolo, né esercitando i poteri di vigilanza: mancando questi elementi, non si può dire superata la prova in ordine al nesso causale tra il danno e la cosa. Né vale a disculpare il supermercato il fatto (peraltro non provato) che la cliente indossasse i tacchi: il titolare del negozio, per evitare gli infortuni, è tenuto a predisporre all'ingresso le strisce antiscivolo o a spargere segatura in terra quando l'acqua può costituire un pericolo per i clienti.

Tribunale di Potenza, sentenza 267 del 6 marzo 2017

Acini d'uva sul pavimento

Cassata con rinvio la sentenza della Corte d'appello che aveva addossato alla cliente di un supermercato la responsabilità per la caduta causata da due acini d'uva sul pavimento. Per la Cassazione, infatti, gli acini d'uva sono un'insidia oggettivamente idonea a provocare la caduta; né si può imputare alla cliente una condotta «gravemente imprudente» per essersi mossa senza fissare costantemente il pavimento, cosa che sarebbe stata necessaria per avvistare i due acini, vista la limitata dimensione dell'insidia.

Cassazione, ordinanza 12027 del 16 maggio 2017

PISCINA

Chiazze d'acqua sul vialetto

Respinto il ricorso del danneggiato che aveva chiesto alla società proprietaria di un parco acquatico il risarcimento per i danni patiti a causa della caduta provocata dalle chiazze d'acqua presenti sul vialetto che conduceva alle piscine. Per i giudici, infatti, la responsabilità della caduta va addossata totalmente al danneggiato. Questo perché (come ha valutato la Corte d'appello), la vittima avrebbe dovuto usare maggiore prudenza, in particolare utilizzando il corrimano; e comunque, il fatto si era verificato di giorno, in una situazione di piena luminosità e la chiazza d'acqua era «perfettamente visibile da parte di chi adoperasse anche una minima attenzione». Il comportamento colposo della vittima integra quindi gli estremi del caso fortuito, scagionando il custode dalla propria responsabilità.

Cassazione, ordinanza 23108 del 12 novembre 2015

Tappeto bagnato dalla pioggia

Riconosciuta la responsabilità esclusiva del danneggiato che aveva chiesto a un centro sportivo il risarcimento per i danni subiti in conseguenza di una caduta avvenuta a causa della presenza di un tappeto bagnato dalla pioggia e attorcigliato su se stesso, non adeguatamente segnalato all'interno della struttura sportiva. Per i giudici, infatti, la vittima non aveva posto la dovuta attenzione nel camminare e per questo era inciampato in prossimità del locale piscina, tenendo così un comportamento idoneo a interrompere il nesso di causalità tra la cosa e il danno.

Cassazione, ordinanza 15718 del 28 luglio 2016

LE REGOLE

La disposizione

La responsabilità del custode è regolata dall'articolo 2051 del Codice civile che prevede che ciascuno è responsabile per i danni causati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito

La giurisprudenza

Le pronunce dei giudici hanno precisato che compete al danneggiato provare il danno e il nesso causale tra la cosa e il danno, oltre all'esistenza del rapporto di custodia con la cosa. Il custode pubblico o privato chiamato in giudizio, per liberarsi dalla responsabilità, deve invece provare l'evento fortuito che ha interrotto il nesso di causalità tra la cosa e il danno

II Licenziamento del lavoratore negligente nell'uso dei dispositivi di protezione

(A cura della Redazione PlusPlus24Diritto, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Quotidiano del Diritto", 4 aprile 2018)

Lavoro subordinato - Sicurezza sul lavoro - Infortunio del lavoratore - Mancato uso dei Dpi - Licenziamento disciplinare - Legittimità - Esclusione - Fattispecie.

Deve ritenersi illegittimamente irrogato il licenziamento disciplinare del lavoratore che abbia ommesso di indossare le scarpe antinfortunistiche riportando un infortunio. La Corte ha ritenuto tale condotta omissiva non sussumibile nella previsione contrattuale collettiva di "danneggiamento volontario o di messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici" - posta a fondamento del provvedimento di espulsione del lavoratore - valutando l'eterogeneità fra i dettami della previsione contrattuale - riferiti a un comportamento omissivo e doloso - e la condotta ascritta al lavoratore, qualificata da una essenza omissiva e, sotto il profilo soggettivo, meramente colposa.

• **Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 14 marzo 2018 n. 6173**

Lavoro subordinato - Obbligo di sicurezza - Inadempimento reiterato del lavoratore all'obbligo d'indossare i dispositivi di protezione individuali previsti dalle prescrizioni datoriali e dal documento di valutazione dei rischi - Legittimità del licenziamento.

Il datore di lavoro è chiamato a rispondere non solo per l'omissione di misure di sicurezza espressamente e specificamente definite dalla legge, ma anche per l'omissione di quelle che siano suggerite da conoscenze sperimentali e tecniche e che in concreto si rendano necessarie per la tutela della sicurezza del lavoro (articolo 2087 c.c.); ed è pacifico che il datore di lavoro sia altresì responsabile non solo quando ometta di adottare idonee misure protettive, ma anche quando ometta di vigilare che di tali misure sia fatto effettivamente uso. È pertanto legittimo il licenziamento del lavoratore che reiteratamente abbia rifiutato di adoperare gli occhiali di protezione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa all'interno del reparto produttivo, così come previsto dal documento di valutazione dei rischi e da specifica disposizione aziendale.

• **Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 12 novembre 2013 n. 25392**

Lavoro e occupazione - Licenziamento - Disciplinare - Lavoratore negligente nell'adozione dei dispositivi di protezione individuale.

Deve ritenersi legittima la condotta del datore di lavoro che inibisca l'accesso sul luogo di lavoro del

lavoratore che, nonostante avesse di fatto preso cognizione dell'ordine di servizio che gli imponeva l'uso dei Dpi, avesse ommesso di ritirare gli stessi, poiché il datore ha l'obbligo di impedire la prestazione lavorativa ove l'esecuzione della stessa non avvenga in condizioni di sicurezza, potendosi risolvere in un pregiudizio per l'integrità fisica del lavoratore.

•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 5 agosto 2013 n. 18615

Lavoro subordinato - Obblighi derivanti dal contratto - Articolo 1460 c.c. - Rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione nei modi indicati dal datore - Inadempimento.

All'interno del rapporto di lavoro subordinato, non è legittimo il rifiuto del lavoratore di eseguire la prestazione lavorativa nei modi e nei termini precisati dal datore di lavoro in forza del suo potere direttivo, quando il datore di lavoro da parte sua adempia a tutti gli obblighi che gli derivano dal contratto, essendo giustificato il rifiuto di adempiere alla propria prestazione, ex articolo 1460 c.c., solo se l'altra parte sia totalmente inadempiente, e non se vi sia una potenziale controversia su una non condivisa scelta organizzativa aziendale, che non può essere sindacata dal lavoratore, ovvero sull'adempimento di una sola obbligazione, soprattutto ove essa non incida (come avviene per il pagamento della retribuzione) sulle sue immediate esigenze vitali.

•Corte di cassazione, sezione Lavoro, sentenza 23 dicembre 2003 n. 19689

Restrizione delle sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE)

(Pierpaolo Masciocchi, *Il Sole 24 ORE* – Estratto da "Tecnici24", 26 aprile 2018)

E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'11 aprile 2018 il decreto 15 febbraio 2018 con cui il ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ha dato attuazione alle direttive delegate della Commissione (2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017), finalizzate all'adattamento al progresso tecnico di quanto contenuto dal Dlgs 27/2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose contenute nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).

Il decreto integra l'allegato III del Dlgs 27/2014 che contiene l'elenco delle applicazioni esentate dalle restrizioni di cui all'art. 4, comma 1, che prevede il divieto di utilizzo di determinate sostanze (allegato II) all'interno delle AEE.

In particolare le modifiche riguardano i seguenti punti, fissando, per ognuno, dei limiti temporali entro cui tali applicazioni rimarranno esentate dal divieto di utilizzo di certe sostanze:

- a) punto 9, lettera b) relativo al piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti;
- b) punto 13, lettera a) relativo al piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche;
- c) punto 13, lettera b) riguardante il cadmio ed il piombo utilizzati in una serie di lenti filtranti e ottiche;
- d) punto 39 relativo al seleniuro di cadmio usato nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione.

Si evidenzia che le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) si applicheranno a decorrere dal 6 luglio 2018, mentre quelle della lettera d) a partire dal 21 novembre 2018.

Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

Decreto ministeriale del 15-02-2018

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e

2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Vista la direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, che abroga la direttiva 2002/95/CE;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, recante «Attuazione della direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche»;

Visto in particolare, l'art. 22 del citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, secondo cui, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede all'aggiornamento ed alle modifiche degli allegati allo stesso decreto derivanti da aggiornamenti e modifiche della direttiva 2011/65/UE;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, recante attuazione della direttiva 2012/19/UE sui rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche;

Vista la direttiva delegata 2017/1009/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio e al piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione;

Vista la direttiva delegata 2017/1010/UE della Commissione, del 13 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda un'esenzione relativa al piombo in cuscinetti e pistoni per taluni compressori contenenti refrigeranti;

Vista la direttiva delegata 2017/1011/UE della Commissione, del 15 marzo 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa all'uso di piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche;

Vista la direttiva delegata 2017/1975/UE della Commissione, del 7 agosto 2017 che modifica, adattandolo al progresso tecnico, l'allegato III della direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione relativa al cadmio in diodi a emissione luminosa (LED) con conversione di colore per uso in sistemi di visualizzazione;

Ritenuta la necessità di attuare le citate direttive delegate 2017/1009/UE, 2017/1010/UE, 2017/1011/UE, e 2017/1975/UE provvedendo, a tal fine, a modificare l'allegato III al citato decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

1. All'allegato III del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 27, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il punto 9, lettera b), è sostituito dal seguente:

<p>«9 b)</p>	<p><i>Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori contenenti refrigeranti per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)</i></p>	<p><i>Si applica alle categorie 8, 9 e 11; scade il:</i> <i>a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;</i> <i>b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;</i> <i>c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9.</i></p>
<p>9 b)-I</p>	<p><i>Piombo in cuscinetti e pistoni per compressori a spirale ermetici contenenti refrigeranti con una potenza elettrica assorbita dichiarata di 9 kW o inferiore per applicazioni HVACR (riscaldamento, ventilazione, condizionamento e refrigerazione)</i></p>	<p><i>Si applica alla categoria 1; scade il 21 luglio 2019.»</i></p>

b) il punto 13, lettera a), è sostituito dal seguente:

<p>«13 a)</p>	<p><i>Piombo nelle lenti bianche utilizzate per applicazioni ottiche</i></p>	<p><i>Applicabile a tutte le categorie, scadenza il:</i> <i>a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico-diagnostici in vitro della categoria 8;</i> <i>b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11;</i> <i>c) 21 luglio 2021 per tutte le altre categorie e sottocategorie»</i></p>
---------------	--	---

c) il punto 13, lettera b), è sostituito dal seguente:

«13 b)	Cadmio e piombo in lenti filtranti e lenti utilizzate per campioni di riflessione	Applicabile alle categorie 8, 9 e 11, scadenza il: a) 21 luglio 2023 per i dispositivi medico- diagnostici in vitro della categoria 8; b) 21 luglio 2024 per gli strumenti di monitoraggio e controllo industriali della categoria 9 e per la categoria 11; c) 21 luglio 2021 per altre sotto-categorie delle categorie 8 e 9»
13 b)-I	Piombo in tipi di lenti ottiche filtranti ioniche colorate	Applicabile alle categorie da 1 a 7 e 10; scadenza il 21 luglio 2021 per le categorie da 1 a 7 e 10;»
13 b)-II	Cadmio in tipi di lenti ottiche a dispersione colloidale; escluse le applicazioni che rientrano nel punto 39 del presente allegato	
13 b)-III	Cadmio e piombo in lenti utilizzate per campioni di riflessione	

d) il punto 39, è sostituito dal seguente:

«39 a)	Seleniuro di cadmio nei punti quantici (nanocristalli semiconduttori) a base di cadmio per il downshift destinati all'utilizzo nelle applicazioni di illuminazione dei sistemi di visualizzazione (< 0,2 µg Cd per mm ² di superficie dello schermo di visualizzazione)	Scade per tutte le categorie il 31 ottobre 2019»
--------	--	--

Art. 2.

1. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), si applicano a decorrere dal 6 luglio 2018.

2. Le disposizioni di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), si applicano a decorrere dal 21 novembre 2018.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato alla Commissione europea.

L'uso sicuro di prodotti fitosanitari

(Pierpaolo Masciocchi, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24", 26 aprile 2018)

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 2018 è stato pubblicato il Decreto 22 gennaio 2018 n. 33 recante "Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali".

Il provvedimento, in vigore dal 1° maggio 2018, definisce le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari allo scopo di evitare operazioni di manipolazione pericolose e garantire un utilizzo sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.

I requisiti riguardano la classificazione di pericolo del prodotto e dei suoi componenti, la formulazione, il confezionamento e l'imballaggio, specifiche avvertenze e precauzioni d'uso da inserire nell'imballaggio, in etichetta o nel foglio illustrativo che accompagna il prodotto. Le misure volte garantire un utilizzo sicuro dei prodotti prendono in considerazione le valutazioni del rischio per quanto concerne l'esposizione dell'uomo, dell'ambiente e degli organismi non bersaglio.

Il decreto definisce, altresì, i requisiti per il commercio e la vendita dei prodotti fitosanitari destinati agli utilizzatori non professionali.

La ragione di un provvedimento specifico rivolto agli utilizzatori non professionali è da ricercare nella peculiarità del vigente quadro normativo, comunitario e nazionale.

La direttiva 2009/128/CE, recepita nell'ordinamento nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, ha infatti individuato nella formazione un elemento cardine per il raggiungimento dell'obiettivo di un uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. A tal fine è stato realizzato un sistema di formazione certificata volto ad assicurare che chiunque utilizzi tali prodotti sia pienamente consapevole dei rischi connessi al loro utilizzo e sia in grado di mettere in atto le misure più appropriate per la riduzione di tali rischi e di svolgere in sicurezza le operazioni di trasporto, stoccaggio e manipolazione del prodotto.

Il suddetto sistema di formazione è specificatamente rivolto all'utilizzatore professionale per il quale la direttiva definisce requisiti formativi minimi assicurandogli, altresì, un contesto di sostegno per un uso consapevole dei pesticidi attraverso le figure del distributore e del consulente per i quali è analogamente previsto un percorso formativo mirato.

Diverso è l'approccio della direttiva nei confronti dell'utilizzatore non professionale. Rilevando che «è molto probabile che questo gruppo di persone manipoli le sostanze in maniera inadeguata non disponendo di conoscenze sufficienti», la direttiva dispone «Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie concernenti i pesticidi autorizzati per gli utilizzatori non professionali al fine di evitare operazioni di manipolazione pericolose. Tali misure possono includere l'uso di pesticidi a bassa tossicità, di formule pronte per l'uso e di limiti del volume dei contenitori o imballaggi».

È per tutti questi motivi che il nuovo regolamento ha definito le misure ed i requisiti dei prodotti fitosanitari al fine di garantire un'idonea protezione dell'utilizzatore non professionale e di tutti coloro che possono venire in contatto, direttamente o indirettamente, con il prodotto, nonché per la tutela dell'ambiente e degli organismi non bersaglio.

Tali requisiti tengono comunque conto del fatto che all'utilizzatore non professionale non è richiesta una formazione certificata in materia di prodotti fitosanitari e che non è tenuto a possedere un'adeguata conoscenza dei potenziali effetti dannosi per la salute e per l'ambiente che possono derivare dall'uso di tali prodotti né avere piena consapevolezza e capacità di attuazione di misure di protezione che esulino dalle consuete pratiche di igiene e pulizia.

L'Esperto risponde



■ IL BONUS AL 150% È NEGATO AI MACCHINARI «DI PROVA»

D. *Si vuole costituire un'azienda di commercializzazione e/o produzione macchinari per tessuto. L'azienda acquisterà un macchinario nuovo da tenere in showroom/sala prove per far vedere e provare agli eventuali acquirenti il prodotto che si vende.*

38

Questo macchinario può essere considerato connesso al sistema produttivo aziendale e quindi essere agevolato con l'iperammortamento?

Il macchinario non serve direttamente alla produzione, ma come macchina di mostra o macchina per test per l'eventuale acquisto di altri macchinari che l'azienda costruisce o commercializza.

R. La legge di Bilancio per il 2017 (legge 232/2016, articolo 1, comma 9) ha introdotto per la prima volta per i soggetti titolari di reddito d'impresa, il riconoscimento di una maggiorazione figurativa del costo di acquisizione del 150% (rilevante ai soli fini della deduzione Ires delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing) per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologia o digitale in chiave Industria 4.0 effettuati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2017, o entro il 30 settembre 2018, ma solo a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 l'ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato versato il 20% del corrispettivo pattuito.

La legge di Bilancio per il 2018 (legge 205/2017) ha prorogato l'agevolazione per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2018, ovvero il 31 dicembre 2019, ma a condizione che entro il 31 dicembre 2018 l'ordine di acquisto sia stato accettato e sia stato versato il 20% del corrispettivo pattuito.

Per quel che concerne i beni agevolabili, l'allegato A alla legge di Bilancio per il 2017 annovera beni ad alto livello tecnologico atti a favorire processi di trasformazione tecnologica dell'impresa in chiave Industria 4.0, quali:

-beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite

opportuni sensori e azionamenti;

-sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità;

-dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica 4.0.

Inoltre, per poter beneficiare del riconoscimento della maggiorazione in commento occorre che i beni siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete della fornitura.

Pertanto, nel caso di specie, trattandosi di un bene da tenere in showroom/sala prove per far vedere e provare agli eventuali acquirenti il prodotto da vendere, si ritiene che lo stesso non soddisfi il requisito della strumentalità e pertanto non possa beneficiare dell'iperammortamento.

(Il Sole 24 ORE – Estratto da "L'Esperto Risponde", 9 aprile 2018)

■ **ABBIAMO UNA SALA CED: CHE RESPONSABILITÀ HA IL DATORE SE SCOPPIA UN INCENDIO?**

D. *Abbiamo una sala CED: che responsabilità ha il datore se scoppia un incendio?*

R. La problematica delle sale CED (Centro elaborazione dati) ruota intorno al dubbio se la sala sia soggetta a frequentazione di persone: nel caso non lo sia la sala può essere esente all'obbligo di acquisizione di certificato di prevenzione incendi (CPI), stante la corrente formulazione dell'attività di cui al n. 64 dell'allegato al D.P.R. n. 151/2011 (Centri informatici di elaborazione e/o archiviazione dati con oltre 25 addetti); ciò nonostante saranno da adottare tutte le precauzioni doverose per la prevenzione incendi, pena incorrere in una ipotetica responsabilità per colpa, sia sotto il profilo penale che civile.

Infatti tale responsabilità potrebbe rientrare nella fattispecie di cui agli artt.423 e 449 del codice penale; il primo articolo prevede l'Incendio, sanzionato con la reclusione da tre a sette anni a carico di chiunque cagiona un incendio e il secondo, uno dei delitti colposi di danno, dove viene sanzionata anche a titolo di colpa la causazione di un incendio ex art. 423 citato (reclusione da uno a cinque anni).

La giurisprudenza risulta rigorosa quanto alla configurazione della colpa nella causazione di un incendio, essendo necessaria oltre che la colpa, intesa come un comportamento contrario a diligenza, anche una prevedibilità dell'evento che potrebbe andare a configurarsi (Cassazione Penale, sez.I, n. 180315/1990).

Anche una mera omissione (es. mancati controlli periodici sugli impianti di spegnimento del caso) è stata considerata sufficiente a configurare la fattispecie di incendio colposo (Cass. Pen.sez.IV, 17 maggio 1995).

(Marco Fabrizio, Il Sole 24 ORE – Estratto da "Tecnici24 Risponde", 5 aprile 2018)

Rassegna di normativa

(G.U. 2 maggio 2018, n. 100)



41

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 15 febbraio 2018

Attuazione delle direttive delegate della Commissione europea 2017/1009/UE e 2017/1010/UE del 13 marzo 2017, 2017/1011/UE del 15 marzo 2017 e 2017/1975/UE del 7 agosto 2017, di modifica del decreto n. 27 del 4 marzo 2014 sulla restrizione di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.

(G.U. 11 aprile 2018, n. 84)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 22 gennaio 2018, n. 33

Regolamento sulle misure e sui requisiti dei prodotti fitosanitari per un uso sicuro da parte degli utilizzatori non professionali.

(G.U. 16 aprile 2018, n. 88)

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 febbraio 2018

Revisione delle patenti di abilitazione per l'impiego dei gas tossici rilasciate o revisionate nel periodo 1° gennaio-31 dicembre 2013.


(G.U. 21 aprile 2018, n. 93)

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

COMUNICATO

Aggiornamento dell'elenco degli esplosivi, degli accessori detonanti e dei mezzi d'accensione riconosciuti idonei all'impiego nelle attività estrattive, ai sensi dell'articolo 9 del decreto 6 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 66 del 20 marzo 2018.

(G.U. 28 aprile 2018, n. 98)



GRUPPO **24** OI

Proprietario ed Editore: Il Sole 24 Ore S.p.A.

Sede legale e amministrazione: Via Monte Rosa 91- 20149 Milano

Redazione: Direzione Publishing - Redazioni Editoriali Professionisti e Aziende - Roma

© 2018 Il Sole 24 ORE S.p.a.

Tutti i diritti riservati.

È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi strumento.

I testi e l'elaborazione dei testi, anche se curati con scrupolosa attenzione, non possono comportare specifiche responsabilità per involontari errori e inesattezze.